

# **CODICE ETICO**

della Federazione Italiana Danza Sportiva

# Sommario

1. LO SCOPO DEL CODICE ETICO .....	3
2. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO DELLA FIDS .....	3
3. I PRINCIPI A CUI SI ISPIRA LA FIDS .....	4
3.1 PRINCIPIO DELLA LEGALITA' .....	4
3.2 RISPETTO DEL TERZO .....	4
3.3 VALORI OLIMPICI E PRINCIPIO DI NON VIOLENZA.....	5
4. COSA TUTELA LA FIDS .....	5
4.1 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE .....	5
4.2 TUTELA DELLA PRIVACY .....	5
4.3 TUTELA DELL'IMMAGINE ED UTILIZZO IMPROPRIO DEI SOCIAL NETWORK.....	6
4.4 RISERVATEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI DELLA FIDS.....	6
5. I COMPORTAMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E ALL'ESTERNO .....	6
6. COMPORTAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELLA FIDS.....	6
7. I RAPPORTI DELLA FIDS.....	7
7.1 I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	7
7.2 I RAPPORTI CON I FORNITORI ED I COLLABORATORI ESTERNI .....	7
7.3 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' .....	8
7.4 RAPPORTI CON I MEDIA.....	8
8. DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO DELLA FIDS.....	8
9. CONTROLLO INTERNO E TRASPARENZA .....	9
10. ANTIRICICLAGGIO ED ATTIVITÀ ILLECITE .....	9
11. SEGNALAZIONI.....	9
12. COMITATO ETICO .....	9
13. LE SANZIONI.....	10

*La **Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)** è l'unica federazione riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport della danza sportiva in Italia.*

*Con delibera 1355 del 26 giugno 2007, il Consiglio Nazionale del CONI ha riconosciuto la FIDS quale Federazione sportiva Nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, punto c dello Statuto del CONI ed in applicazione a quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 e 4 del D. Lgs. 23 luglio 1999, n° 242 e successive modifiche e integrazioni.*

*La FIDS ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare la danza sportiva, di attuare programmi di formazione degli sportivi e dei tecnici e di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni sportive internazionali. Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa.*

*Per l'attuazione degli scopi sociali, la FIDS potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, finanziarie (in quanto parte finanziata) e quant'altro che risulti utile per conseguire i propri scopi a giudizio dell'organo amministrativo, inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre società.*

*La FIDS aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento della sua missione ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici.*

**In modo particolare, la convinzione di agire a vantaggio della Federazione non giustifica assolutamente l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice Etico.**

## **1. LO SCOPO DEL CODICE ETICO**

Il presente Codice ha la finalità di definire con chiarezza ed accuratezza l'insieme dei valori e doveri etici e comportamentali a cui tutti i soggetti, che operano nella FIDS e per la FIDS con ogni ruolo, competenza ed in ogni ambito, devono uniformarsi, conformando la propria condotta in base alle norme del presente Codice. Il Codice Etico rappresenta la fondamentale garanzia per il corretto funzionamento della FIDS nel perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi ed è posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di un interesse inerente alla FIDS. Il Codice Etico è approvato dal Consiglio Federale ed è **vincolante** per tutti i soggetti che operano in nome e per conto della FIDS.

Il presente Codice Etico è da ritenersi parte integrante del rapporto di lavoro. Nell'ambito del sistema del controllo interno, il Codice Etico definisce le linee guida per il corretto comportamento a tutti i livelli dell'organizzazione federale.

## **2. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO DELLA FIDS**

I principi generali ed i canoni di comportamento che vengono enunciati nel Codice Etico FIDS devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano e che fanno parte in qualsiasi modo della Federazione Italiana Danza Sportiva; fanno parte, quindi, dei cosiddetti "destinatari" del Codice Etico tutti coloro che entrano in relazione, in qualsiasi modo, con la FIDS.

Gli alti vertici della FIDS ed i dirigenti devono ispirarsi ai principi del Codice Etico nel fissare gli obiettivi della Federazione, assicurarne il rispetto e l'osservanza nell'esercizio delle proprie funzioni, rappresentando con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti e collaboratori; a loro volta, i fornitori, i consulenti, i tesserati, gli affiliati e tutti coloro che operano in nome e per conto della FIDS devono uniformare la propria condotta al Codice Etico.

In nessun caso la pretesa di agire nell'interesse della Federazione Italiana Danza Sportiva, giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente Codice.

La FIDS si impegna a garantire una puntuale diffusione del presente Codice Etico, con la messa a disposizione del Codice Etico sul proprio sito internet ed inserimento dello stesso nei contratti o

accordi con soggetti terzi, per permetterne la conoscenza ed il rispetto, pena la risoluzione del rapporto tra la FIDS ed il soggetto terzo.

### 3. I PRINCIPI A CUI SI ISPIRA LA FIDS

Tra i principali valori ed i doveri etici a cui si ispira la FIDS, espressamente dichiarati nei vari articoli del presente Codice, vengono elencati:

- Principio di Legalità;
- Principio di Trasparenza ed Integrità;
- Doveri di onestà ed equità;
- Doveri di correttezza e lealtà;
- Principi informativi delle politiche del personale.

Coloro che devono sottostare al presente Codice, devono inoltre agire sempre nel pieno rispetto di tali principi, svolgendo la propria attività con impegno e rigore professionale, fornendo inoltre adeguati sviluppi professionali che siano proporzionati alle responsabilità assegnate ad ogni soggetto facente parte della FIDS ed agendo sempre in modo da tutelarne, prima di tutto, il prestigio e la reputazione.

#### 3.1 PRINCIPIO DELLA LEGALITA'

La FIDS agisce nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell'uomo e vede come principio etico imprescindibile il rispetto della normativa vigente. La FIDS adotta il principio della legalità come inderogabile, principio al quale devono sottostare tutti coloro che intraprendano rapporti con la FIDS, impegnandosi affinché tali leggi e regolamenti vengano sempre rispettati. La violazione di tale principio non può, in nessun caso e per nessuna ragione, costituire un mezzo per conseguire un vantaggio o un interesse proprio per la FIDS. La FIDS si riserva di non instaurare alcun rapporto con chi non si allineerà a tale principio. Il principio della legalità viene riscontrato durante lo svolgimento delle attività della FIDS, che agisce nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti applicabili. Tale impegno deve valere per chiunque abbia rapporti con la FIDS. Tutti i soggetti interni (come ad esempio, dipendenti, dirigenti, ecc..) ed esterni (come ad esempio, fornitori, consulenti, ecc..) devono pienamente conformarsi al principio di legalità.

#### 3.2 RISPETTO DEL TERZO

La FIDS si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata del terzo ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo; condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi a prevenire e condannare ogni violazione in materia.

Per il mantenimento del suddetto impegno, la FIDS si ispira al rispetto ed alla promozione dei diritti umani, inalienabili ed imprescindibili per lo sviluppo di una Federazione che sia fondata sul rispetto del principio della libertà di espressione, uguaglianza, solidarietà, tutela dei diritti civili e politici, sociali, economici e culturali, così come definito dalle Istituzioni e Convenzioni Internazionali nonché dalla Costituzione Italiana; viene contrastato e sanzionato qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio che riguardi nazionalità, stato di salute, età, religione, orientamenti politici, preferenze o attitudini sessuali, dovendo agire sempre secondo il principio dell'imparzialità. Viene inoltre riconosciuta l'importanza primaria della tutela dei minori e viene condannata e repressa ogni forma di sfruttamento. Uno sguardo attento e scrupoloso viene richiesto a tutti coloro che sono affiliati alla FIDS, per vigilare in modo accurato impedendo l'uso di sostanze dopanti da parte dei propri atleti, nel caso specifico dei più giovani, promuovendo a livello di prevenzione e tutelando il sano sport attraverso la formazione dei giovani sportivi senza interferire con il regolare ciclo scolastico o universitario.

Tutti coloro che devono sottostare alle norme imposte dal Codice Etico, si impegnano a garantire condizioni di attività sportive rispettose della dignità individuale, osservando con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

### 3.3 VALORI OLIMPICI E PRINCIPIO DI NON VIOLENZA

I destinatari del presente Codice Etico si impegnano ad assicurare la rigorosa osservanza dei valori olimpici durante l'organizzazione e svolgimento delle attività agonistiche.

Tali valori incorporano concetti di rispetto del prossimo, correttezza sportiva, lotta al doping, lotta alla violenza fisica e verbale nonché alle discriminazioni in generale.

È necessario il perseguimento dei legittimi risultati agonistici nel rispetto delle regole imposte dalla FIDS, osservando le basi del fair play sportivo, condannando tutto ciò che possa alterare la veridicità del risultato sportivo.

## 4. COSA TUTELA LA FIDS

### 4.1 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Ogni soggetto facente parte della Federazione è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendone beni mobili ed immobili, risorse tecnologiche, supporti informatici, attrezzature, prodotti aziendali, le informazioni e/o il know-how della FIDS.

In particolare, i beni della Federazione devono essere usati secondo le procedure indicate dalla Federazione stessa e con la diligenza del buon padre di famiglia, per evitare di comprometterne l'uso o il furto. Al fine di non compromettere funzionalità e protezione dei sistemi informatici aziendali e nell'interesse alla salvaguardia dell'immagine della Federazione, tutti i soggetti utilizzatori non devono, per nessuna ragione, utilizzare gli strumenti ed applicazioni informatiche per scopi illeciti, utilizzare la posta elettronica della Federazione per scopi privati dovendo inoltre utilizzare sempre un linguaggio consono ed educato, navigare su siti internet indecenti, disdicevoli ed oltraggiosi ed utilizzare i servizi telefonici federali (anche i "VOIP") a scopi illeciti o privati.

Ogni soggetto facente parte della FIDS è responsabile delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili in caso di eventi potenzialmente dannosi.

### 4.2 TUTELA DELLA PRIVACY

La FIDS si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Il trattamento dei dati personali, svolto all'interno della FIDS, deve avvenire nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati, come previsto dalle disposizioni normative vigenti. La FIDS si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e pertinente, garantendo e difendendo sempre i diritti dell'interessato, informando ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento dei dati personali, sulle specifiche cautele da porre in essere, sulla natura, sulle modalità ed ambiti di comunicazione.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito; vengono raccolti solamente i dati necessari, espliciti e legittimi per determinati scopi e la conservazione di tali dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo della raccolta.

L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza costituirà grave inadempimento se implica la divulgazione delle informazioni riservate relative alla decisione ed attività della FIDS.

La circolazione delle informazioni interne è limitata ai soggetti portatori di effettivo e determinato interesse alla conoscenza ed utilizzazione delle stesse, per tutelare le quali è necessario fare estrema attenzione anche ad eventuali rivelazioni involontarie; la divulgazione a terze persone delle

informazioni riservate, deve essere espressamente autorizzata dal responsabile nel rispetto delle procedure interne della FIDS.

#### **4.3 TUTELA DELL'IMMAGINE ED UTILIZZO IMPROPRIO DEI SOCIAL NETWORK**

La buona reputazione e/o l'immagine della Federazione Italiana Danza Sportiva rappresenta un elemento essenziale e basilare per la Federazione stessa; pertanto tutti coloro che agiscono in nome e per conto della FIDS e che sono alla stessa riconducibili quali: tutti soggetti che ricoprono cariche elettive e di nomina all'interno della FIDS devono agire in conformità ai principi dettati dal Codice Etico, assumendo sempre un profilo decoroso e consono alla propria figura legata alla Federazione Italiana Danza Sportiva, in modo conforme agli standard richiesti dalla Federazione stessa.

È inoltre proibito qualsiasi comportamento non conforme al buon costume nonché lesivo dell'immagine della FIDS, e/o che possa essere lesivo dell'immagine della Federazione, anche con riguardo alla pubblicazione di immagini e/o commenti riguardanti la Federazione Italiana Danza Sportiva e tutti i suoi tesserati su qualsiasi piattaforma social (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.).

#### **4.4 RISERVATEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI DELLA FIDS**

Le informazioni e le comunicazioni interne della FIDS devono essere verificate e corrette prima che siano trasmesse al di fuori della Federazione stessa. La diffusione delle suddette informazioni deve essere effettuata esclusivamente per le funzioni preposte, previa approvazione del Segretario Generale, in tal modo assicurando sempre una corretta gestione delle informazioni della FIDS e unicamente attraverso i canali ufficiali.

### **5. I COMPORTAMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E ALL'ESTERNO**

Il rispetto della dignità individuale si estrinseca nella protezione dell'integrità fisica e morale del personale e nella sua valorizzazione e realizzazione.

La FIDS condanna ogni tipo di discriminazione e non è in alcun modo permesso di creare un ambiente intimidatorio, ostile e discriminatorio nei confronti di ogni soggetto. Sono vietati comportamenti di offesa e violenza psicologica o fisica, le molestie di ogni genere, i comportamenti che interferiscano negativamente con le prestazioni lavorative.

### **6. COMPORTAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELLA FIDS**

Tutte le operazioni, azioni, negoziazioni e comportamenti posti in essere da coloro ai quali è destinato tale Codice Etico, nello svolgimento dei propri compiti, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità e reciproco rispetto, soggetti alla continua verifica, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, al fine di salvaguardare gli interessi di tutti i soggetti facenti parte della FIDS che hanno interesse in relazione alle decisioni, iniziative strategiche e possibili azioni poste in essere, nonché assicurare un metodo di lavoro efficiente ed impostato al rispetto delle leggi e dei principi etici ritenuti fondamentali per la FIDS; tutte le attività lavorative svolte nella FIDS dovranno essere esercitate con impegno e rigore professionale e sono vietate pratiche ed attitudini in qualsiasi modo riconducibili a possibili frodi.

La FIDS si impegna a sviluppare la capacità e le competenze dei propri organi interni affinché ognuno possa svolgere con energia, determinazione ed efficacia il proprio compito per contribuire in modo attivo alla vita della Federazione.

Tutti i soggetti della Federazione devono collaborare affinché ci possa essere il reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno; in merito a quanto appena disciplinato, sono condannati anche atteggiamenti avvenuti al di fuori dell'ambiente lavorativo ma particolarmente offensivi per la sensibilità della persona.

È vietato qualsiasi atteggiamento di violenza fisica o morale e nessun destinatario del Codice Etico della FIDS può abusare del ruolo rivestito o porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto, che dovrebbe essere svolto per la Federazione, per interessi personali. Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

La FIDS riconosce e rispetta il diritto di tutti gli appartenenti alla Federazione di partecipare ad investimenti, affari ed attività al di fuori di quella svolta nella Federazione, purchè si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Federazione.

Tutti coloro che sono soggetti al Codice Etico devono segnalare qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere all'interno della Federazione, che possa in qualche modo ledere la Federazione stessa. Il conflitto di interessi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, può essere determinato dall'aver interessi economici e finanziari, anche non direttamente, con i fornitori, strumentalizzare la propria posizione funzionale alla realizzazione di interessi contrastanti con quella della FIDS, concludere, perfezionare o avviare proprie trattative e/o contratti per conto della FIDS che abbiano come controparte propri familiari o soci o anche persone giuridiche a cui si è in qualche modo collegati e comunque ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi. Nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi ed ogni altro tipo di condotta contraria alla legge, ai regolamenti interni ed al presente Codice Etico e tali condotte verranno sanzionate indipendentemente dal fatto che queste siano state tentate o effettivamente poste in essere per ottenere vantaggi personali, per altri o per la Federazione stessa.

## **7. I RAPPORTI DELLA FIDS**

### **7.1 I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La FIDS coopera attivamente con la pubblica amministrazione e con le pubbliche istituzioni ed è per tale motivo che tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa in nome della Federazione devono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione basati sui principi della trasparenza, della correttezza e della tracciabilità.

Omaggi ed atti di cortesia e di ospitalità verso i rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti quando siano di valore tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio e tali spese, in ogni caso, devono essere autorizzate da soggetti competenti e documentate in modo adeguato.

È fatto divieto di consegnare somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'esercizio dei propri doveri e ciò non può essere aggirato ricorrendo a forme alternative di contribuzioni nella veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, con le stesse finalità sopra esposte.

### **7.2 I RAPPORTI CON I FORNITORI ED I COLLABORATORI ESTERNI**

La FIDS si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni, professionalità ed impegno alla condivisione dei principi del Codice Etico e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento dell'attività della Federazione nella tutela e promozione dei contenuti basilari del Codice Etico.

Nei contratti di acquisto, appalto, approvvigionamento e/o fornitura di beni e servizi e di collaborazione esterna, è fatto obbligo di: osservare le procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un servizio di fornitura presso la

Federazione; adottare criteri di valutazione oggettivi nella selezione dei fornitori, secondo il principio della trasparenza; ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni per assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, costo e tempi di consegna; includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti, a pena di risoluzione contrattuale; osservare e richiedere l'osservanza del Codice, prevedendo specifiche sanzioni per l'eventuale violazione dello stesso; mantenere un dialogo aperto con i fornitori e collaboratori esterni; riferire tempestivamente al proprio responsabile le eventuali violazioni del Codice Etico. Il Codice Etico deve essere portato a conoscenza dei fornitori e collaboratori esterni, con inclusione dello stesso nei contratti stipulati con fornitori e collaboratori per presa visione ed obbligo di rispettare lo stesso.

Sono vietati e perseguiti atti come la corruzione, i favori illegittimi, i comportamenti collusivi, le sollecitazioni di vantaggi, la corresponsione di benefici ed altri vantaggi finalizzati ad influenzare i dipendenti della Federazione.

### **7.3 RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'**

La FIDS è consapevole dell'influenza che la propria attività può avere sulla collettività. Si impegna, quindi, a massimizzare il valore fornito alla collettività mediante organizzazione di eventi di carattere sportivo e culturale. Le attività della FIDS sono svolte con la consapevolezza della responsabilità sociale che la Federazione ha nei confronti di tutti i propri stakeholder e, in particolare, delle comunità locali in cui opera, poiché il rapporto con la collettività è alla base del buon andamento della Federazione stessa.

La Federazione deve, quindi, diffondere la conoscenza dei valori e dei principi della FIDS al proprio interno ed anche all'esterno.

### **7.4 RAPPORTI CON I MEDIA**

La FIDS è tenuta a non fornire informazioni ad organi di comunicazione senza esserne stati specificatamente e previamente autorizzati dagli organi competenti.

La FIDS contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che riguardano la Federazione stessa, la propria attività ed il proprio personale. Nei casi sopra menzionati, verranno assunte tutte le iniziative più opportune, dirette a tutelare l'immagine e gli interessi della Federazione, garantendone correttezza dell'informazione, ivi compresa quella di carattere legale.

## **8. DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO DELLA FIDS**

La Federazione si impegna a divulgare e diffondere il Codice Etico, con modalità diverse a seconda dei destinatari, se ritenuto opportuno.

Il Codice Etico deve essere aggiornato e revisionato sulla base di eventuali cambiamenti normativi, di casistiche sopravvenute successivamente nonché sulla base di segnalazioni ed altre necessità ritenute di particolare rilevanza dalla FIDS.

La FIDS chiede ai propri destinatari interni alla Federazione di prendere visione del proprio Codice Etico, di rispettare i comportamenti richiesti nello svolgimento delle proprie attività e di cooperare affinché il Codice Etico venga sempre e comunque rispettato in ogni suo punto, senza alcuna eccezione di sorta; ai destinatari esterni (fornitori, collaboratori, ecc..) viene richiesto di rispettare le norme stabilite dal Codice durante i rapporti intercorrenti tra di essi e la Federazione, prendendo visione del Codice Etico sul sito internet federale nonché su apposite clausole contrattuali.

## 9. CONTROLLO INTERNO E TRASPARENZA

Viene data massima importanza al controllo interno della Federazione, diffondendo una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli ed orientata all'esercizio del controllo stesso, finalizzato ad agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali, salvaguardare le risorse, assicurare la conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili, predisporre bilanci e dati economico – finanziari attendibili e corretti. Il controllo interno da parte degli organi della FIDS rappresenta la buona gestione ed il buon andamento delle attività svolte dalla stessa, puntando ad un controllo sempre maggiore e duraturo nel tempo da parte di tutti i soggetti della FIDS che devono cooperare per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo, custodendo responsabilmente i dati della Federazione Danza Sportiva, impedendo l'uso improprio di tali dati anche ed eventualmente da parte di terzi. È dovere della FIDS fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate nel rispetto delle normative vigenti.

## 10. ANTIRICICLAGGIO ED ATTIVITÀ ILLECITE

La FIDS condanna e reprime qualsiasi forma di impiego di denaro contante per qualunque operazione di incasso (tranne che per gli importi regolati dalla legge e per le attività tipiche della Federazione, come ad esempio il tesseramento, la biglietteria, etc.), pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, adottando strumenti di incasso e di pagamento tracciabili; vieta espressamente l'uso di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di altri beni e utilità di provenienza comunque illecita o criminale, compreso il riciclaggio che viene condannato espressamente dalla Federazione che per nessuna circostanza deve essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e per tale motivo, la FIDS si impegna a rispettare tutte le norme o disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

La FIDS, inoltre, vieta a tutti coloro che ne fanno parte di porre in essere qualsiasi atteggiamento e comportamento comunque connesso ad attività illecite di qualsiasi genere, dovendo verificare preventivamente, attraverso la raccolta delle informazioni finanziarie necessarie, la rispettabilità, buona reputazione e legittimità delle controparti di compiere operazioni da parte di soggetti interessati.

## 11. SEGNALAZIONI

Le segnalazioni vengono considerate dalla Federazione come gesto di lealtà e buona fede nei confronti della FIDS e vengono applicate apposite procedure di sicurezza per garantire una adeguata tutela a tutti coloro che segnaleranno anomalie alla Federazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate da chiunque ne abbia interesse, per il bene della Federazione e possono riguardare chiarimenti interpretativi, richieste di integrazione, modifiche del Codice Etico e violazione dello stesso.

## 12. COMITATO ETICO

Per garantire il rispetto e l'osservanza del Codice Etico, il Consiglio Federale nominerà un Comitato etico costituito da tre componenti con competenze in materia di responsabilità sociale d'impresa.

A tale Comitato, che sarà dotato di un proprio regolamento, vengono affidati i seguenti compiti:

- monitorare la diffusione e l'attuazione del Codice Etico.
- Valutazione della necessità di revisionare il Codice Etico e sottoporre al Consiglio Federale tali ed eventuali revisioni;
- Ricevere le segnalazioni di violazione al Codice valutando la possibile apertura o meno di un procedimento;

- adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso, ovvero, inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti.

### **13. LE SANZIONI**

La violazione delle norme stabilite all'interno del Codice Etico, da parte dei destinatari dello stesso, compromette il rapporto con la FIDS, al quale consegue provvedimenti proporzionati alla gravità della violazione.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano attività a favore della Federazione, sono adottati dal Consiglio Federale, laddove ritenuto necessario, per la tutela degli interessi federali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti disciplinari, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.

È fatto salvo il diritto e la facoltà del Consiglio Federale di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.